CITTÀ DI BOSA

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TUTELA, DETENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 05.10.2015

I N D I C E

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi e finalità
Art. 2 – Competenze del Sindaco
Art. 3 – Diritti degli animali

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4– Detenzione di animali
Art. 5 – Divieti generali

TITOLO III
CANI

Art. 6 – Detenzione, obblighi

TITOLO IV
GATTI

Art. 7 – Colonie feline e gatti liberi

TITOLO V
FAUNA SELVATICA

Art.8 – Fauna selvatica

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.9 – Sanzioni
Art.10 – Vigilanza
Art.11 – Incompatibilità e abrogazione di norme

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi e finalità

"Nel nostro paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la Legge quadro 14.08.1991, n.281 ì, che enuncia il principio generale secondo il quale *lo stato promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente*"[1].

VISTE:

- La Legge 14.08.1991, n.281 Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- La L.R. 18.05.1994 n. 21 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina";
- Il D.P.G.R. 04.03.1999 n. 1 "Regolamento di attuazione della Legge 281/91, della L.R. 21/94 e della L.R. 35/96;
- Accordo 6 Febbraio 2003 tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di " benessere degli animali da compagnia e pet therapy" recepito con DPCM 28.02.2003;
- Ordinanza 6 Agosto 2008 " ordinanza con tingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina";
- Ordinanza 18.12.2008 e successive modifiche "norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e di bocconcini avvelenati";
- Ordinanza 3 Marzo 2009 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" e successive modifiche ed integrazioni.
- Ordinanza Ministero salute del 03.08.2015 "Proposta modifica ordinanza 06.08.2013 concernente incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

1. Il Comune di Bosa, in sintonia con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987 riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Il Comune di Bosa individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli. Al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
3. Il Comune di Bosa promuove con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali. Valorizza altresì la cultura animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

Art. 2 – Competenze del Sindaco

Al Sindaco spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione

[1] Tratto dall'opuscolo del Ministero della salute avente ad oggetto:"Norme nazionali sulla tutela degli animali da affezione e lotta al randagismo, competenze e responsabilità

degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 3 – Diritti degli animali

Il Comune di Bosa si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4– Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere, secondo la specie e la razza alla quale appartiene.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
4. impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
5. informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.
6. Previa autorizzazione sanitaria del caso, è consentito il seppellimento dei propri animali in area privata purché non vi sia il sospetto che questi fossero affetti da malattie infettive/infestive trasmissibili all'uomo o agli animali come da Regolamento CE n 1774/2002.
7. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale e per qualunque razza o specie animale.
8. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi degli artt. 659, 674 C.P. e art. 844 C.C.

Art. 5 – Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti dei cani e degli animali tutti
2. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
3. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
5. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

6. E’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
7. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie nonché distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento.
8. E’ vietato l’allevamento degli animali da reddito ad una distanza inferiore ai mt 300 dal centro abitato.
9. L’abbandono di animali domestici costituisce reato contravvenzionale “Art. 727 C.P.”.

TITOLO III
CANI

Art. 6 – Detenzione, obblighi

1. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, devono iscrivere gli animali all’anagrafe canina entro il termine di gg 10 (dieci) dalla nascita o comunque dall’acquisizione del possesso. Il cane iscritto all’anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo.

2. In caso di trasferimento di proprietà, smarrimento o morte del cane i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo devono segnalare al servizio veterinario dell’ASL di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell’animale.

3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni il cane deve essere reiscritto presso l’anagrafe canina dell’ASL.

4. I cani custoditi in recinto devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie, secondo le leggi vigenti. Devono altresì essere garantite condizioni igieniche ed ambientali tali da non recare danno né alla loro salute, né all’igiene ed alla quiete delle persone.

5. E' vietato detenere cani legati. Se indispensabile l'uso della catena, dovrà comunque essere assicurata all'animale la possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo non inferiore ai 9mt, la stessa dovrà avere lunghezza non inferiore a mt 5.

6. I proprietari e/o detentori di cani, con l’esclusione di animali per la guida di non vedenti e da essi accompagnati, che si trovano su area pubblica hanno l’obbligo di essere muniti di apposito sacchetto per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi, al fine di ripristinare l’igiene del luogo.

7. Ai cani accompagnati dal proprietario o altro conduttore è consentito l’accesso alle aree pubbliche e di uso pubblico compresi parchi e giardini. E’ fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, avere con se la museruola qualora si tratti di cani impegnativi che possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nei luoghi pubblici, dovranno farlo, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

8. E’ vietato condurre e far stazionare i cani negli arenili nel periodo di vigenza delle Ordinanze della Capitaneria di Porto, fatta eccezione per i cani in ausilio ai non vedenti e per quelli abilitato al salvamento.

9. E’ vietato condurre e far stazionare i cani nelle aree ad uso esclusivo di giochi per l’infanzia.

10. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

11. Gli spazi destinati ai cani anche eventualmente delimitati all'interno degli arenili saranno dotati di apposita cartellonistica. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare gli animali, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose. In tali spazi è comunque obbligatorio rimuovere le deiezioni solide come da comma 7.

12. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

TITOLO IV
GATTI

Art. 7 – Colonie feline e gatti liberi

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati; non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono. Qualora si riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, in accordo con il Servizio Veterinario, il Comune potrà predisporre lo spostamento della colonia.
2. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, cucce, ecc.). Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica purché non vengano pregiudicate le ordinarie attività ivi esercitate.
3. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.
4. Il Comune di Bosa provvede alla sistemazione di apposita cartellonistica nelle colonie feline in ambito urbano e su area pubblica.
5. Il Comune di Bosa può attivare convenzioni per il trasporto per/da il luogo in cui si effettua la sterilizzazione.

TITOLO V
FAUNA SELVATICA

Art. 8 – Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi regionali in materia e dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di

animali vivi tutelati.

7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore alla stazione del Corpo Forestale Regionale e di Vigilanza Ambientale che disporrà i provvedimenti del caso.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 – Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, le violazioni al presente Regolamento saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267 compresa tra € 50 00 e € 500 00 Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art 16 c 2 della Legge 689/81 previsto in € 100 00.

Art. 10 – Sterilizzazioni

Il Comune promuove la cultura della sterilizzazione degli animali di affezione attraverso iniziative specifiche.

Art. 11 - Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare di Bosa e agli altri Organi di Polizia del territorio e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Art. 12 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.